

**OPINIONE SCRITTA DELLA  
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE**

L'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Prof. Marco Pelissero, nato a Fossano (Cuneo) il 31.7.1966 (C.F. PLSMRC66L31D742B), ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con il presente atto intende proporre una propria opinione scritta, in qualità di *amicus curiae*,

**NEL GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

introdotto con ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze in data 24.3.2022, iscritta al n. 78/2022 del Registro delle Ordinanze di codesta Ecc.ma Corte, e pubblicata sulla G.U. del 13.7.2022, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie Speciale, con cui il predetto organo giudicante sospendeva il giudizio e disponeva l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale riguardante la disciplina della liberazione condizionale, nella parte in cui, per il combinato degli artt. 177 e 230, c. 1, n. 2 c.p., dispone l'applicazione obbligatoria della libertà vigilata al condannato alla pena dell'ergastolo ammesso alla liberazione condizionale; ne determina la durata in misura fissa; non prevede la possibilità per il Magistrato di sorveglianza di rilevarne l'esorbitanza rispetto al percorso di reinserimento sociale del liberato condizionalmente e non ne consente, per l'effetto, la revoca anticipata, e ciò per violazione degli artt. 3 e 27, c. 3, Cost.

\* \* \* \*

## **1. Sulla legittimazione dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale**

**1.1.** L'AIPDP è l'associazione riconosciuta maggiormente rappresentativa dei professori competenti in materie penalistiche. Essa aderisce ai principi della democrazia costituzionale, informando la sua attività ai valori del pluralismo culturale e scientifico. La stessa si propone di sollecitare la discussione a ogni livello su temi attinenti al diritto penale, rilevanti per la riflessione teorica, per la legislazione e per l'amministrazione della giustizia penale, favorendo l'espressione e la circolazione di orientamenti e valutazioni su questioni di particolare attualità e importanza per la giustizia penale (Art. 1 Statuto) e promuovendo ogni attività ritenuta opportuna per il perseguimento di tali finalità (Art. 2 Statuto).

**1.2.** L'AIPDP rivolge da sempre la sua attenzione alle fondamentali questioni della materia penale, fra le quali si situano quelle concernenti la disciplina delle misure che seguono la commissione del reato. Lo dimostra la costituzione in seno ad essa di gruppi di lavoro incaricati di avanzare proposte in tema di riforma del sistema sanzionatorio, i cui risultati sono pubblicati sul sito dell'Associazione ([www.aipdp.it](http://www.aipdp.it)).

Il forte impegno in questo ambito è attestato, altresì, dall'organizzazione di convegni nazionali sulla riforma del sistema sanzionatorio: "Il diritto penale tra recenti modifiche e progetti di riforma" (2018); "Il sistema sanzionatorio tra realtà e prospettive di riforma", (2021); "I nuovi percorsi del sistema sanzionatorio tra ricerca di efficienza e garanzie" (2022).

L'AIPDP è altresì attenta alle condizioni di detenzione nelle carceri italiane: v. le Osservazioni e proposte del Consiglio direttivo AIPDP sull'emergenza carceraria da coronavirus, e il Comunicato sui fatti verificatisi nel carcere di S. Maria Capua Vetere (2020).

Né si può dimenticare l'impegno che autorevoli suoi componenti hanno dedicato ai lavori delle commissioni ministeriali chiamate ad aggiornare il sistema delle pene, delle misure di sicurezza e delle misure alternative alla detenzione, per renderlo più confacente alle indicazioni costituzionali, e a cui l'AIPDP ha manifestato sostegno e partecipazione (v. l'Appello al Governo per l'attuazione della riforma penitenziaria, 2018).

## **2. Sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale**

### **2.1. Premessa**

Com'è noto, il sistema delle misure di sicurezza dal 1986 ha superato il regime di presunzione della pericolosità sociale. Anche la disciplina delle misure alternative alla detenzione ha abbracciato meccanismi che consentono al giudice di verificare in concreto che il detenuto sia in condizione di fruire di benefici che alleggeriscano lo stato di restrizione carceraria.

Ciò nonostante, gli artt. 177 e 230, c. 1, n. 2 c.p. prevedono tuttora l'applicazione *obbligatoria* della libertà vigilata a carico del detenuto che pur sia ammesso alla liberazione condizionale che richiede, quale presupposto soggettivo, che il detenuto «abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento del condannato» (art. 176 c.p.).

L'AIPDP intende far osservare che questa disciplina si pone in contrasto con i principi di rieducazione, di proporzione e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, ricavabili dagli artt. 3 e 27, c. 3 Cost, nonché dagli artt. 3, 5 CEDU e dall'art. 2, Prot. n. 4, CEDU e dall'art. 49 Carta di Nizza. Tali principi costituiscono i canoni applicativi di ogni misura comportante conseguenze afflittive nei confronti di coloro che siano condannati per aver commesso reati.

## **2.2. Irrilevanza della questione della natura della libertà vigilata**

Preliminarmente è necessario ricordare che la libertà vigilata applicata in conseguenza della concessione della liberazione condizionale sconta irrisolti profili di ambiguità.

A fronte di un orientamento che assimila questa ipotesi di libertà vigilata alle misure di sicurezza, altro indirizzo ritiene che essa rappresenti piuttosto una misura sostitutiva della pena, volta ad assistere il soggetto liberato per il residuo periodo di punizione e a mantenere su di esso un controllo a garanzia della collettività, onde verificare che i progressi di ravvedimento trovino corrispondenza nel comportamento del condannato. Ed è questa, invero, l'opinione corrente in giurisprudenza (v. già Cass., sez. I, 17.3.1997, Sciortino; Cass., sez. I, n. 343/1991, Negri; più di recente Cass., sez. I, n. 39854/2012, D.J.).

Se tale opinione pone in secondo piano il problema della difficile compatibilità fra il giudizio di sicuro ravvedimento del reo, alla base della concessione della liberazione condizionale, ed il presupposto di pericolosità sociale sotteso all'inflizione della libertà vigilata intesa come misura di sicurezza, nessuno mette in dubbio l'afflittività, come pure la natura penale, della misura in questione (chiara in tal senso, Corte cost. n. 282/1989), per

quanto sia essa connotata da una funzione «bifronte» di sostegno e controllo (Corte cost. n. 183/1986).

Da questo punto di vista, anche la libertà vigilata “assistita”, applicata in forza degli artt. 177 e 230, c. 1, n. 2 c.p., deve rendersi compatibile con i richiamati principi di rieducazione del reo, di proporzionalità e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

### **2.3. I principi di rieducazione, di proporzionalità e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio**

Da tempo la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto l’esigenza di lasciare al giudice margini di discrezionalità, che gli consentano di effettuare valutazioni individualizzate, quando sia chiamato a fare applicazione di istituti concernenti l’esecuzione della pena. Va del resto ricordato che l’adeguamento delle risposte afflittive agli specifici bisogni socioriabilitativi del detenuto, anche in un’ottica di progressività trattamentale (Corte cost. n. 255/2006), costituisce strumento per una determinazione del percorso di esecuzione delle pene quanto più possibile finalizzata all’impegno rieducativo imposto dall’art. 27, c. 3, Cost. (Corte cost. n. 50/1980). La special-prevenzione, cui deve orientarsi la pena in vista dell’obiettivo di reinserire il condannato nella società (Corte cost. n. 450/1998), si declina, infatti, «nella fase esecutiva come necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l’intero arco dell’espiazione della pena» (Corte cost. n. 149/2018).

Conseguentemente, il finalismo rieducativo della risposta penale costituisce un limite «costituzionalmente vincolante» fraponentesi alla previsione di meccanismi normativi che precludano al giudice una valutazione individualizzata, caso per caso, dell’idoneità della misura trattamentale a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione del reo (Corte cost. n. 436/1999); in particolare devono considerarsi avversate le discipline che sottendano presunzioni *iuris et de iure* di pericolosità sociale (Corte cost. n. 90/2017).

La maggiore appropriatezza di assetti flessibili dell’esecuzione penale non preclude, tuttavia, in maniera assoluta, al legislatore la possibilità di inserire automatismi normativi, tesi a irrigidire alcuni momenti della disciplina di tali misure. Devono però essere assicurate le seguenti garanzie costituzionali: il principio di ragionevolezza, che *in subiecta materia* esige che l’automatismo si basi su di una presunzione empiricamente e razionalmente fondata (Corte cost. n. 418/1998); i principi costituzionali di proporzionalità e del finalismo

rieducativo della pena, i quali impongono di preservare la capacità della misura penale di operare concretamente in senso rieducativo (Corte cost. n. 197/2021; Corte cost. n. 73/2020; Corte cost. 40/2019; Corte cost. n. 222/2018), avendo la Corte costituzionale negato «l'ammissibilità, nel nostro ordinamento penitenziario, della prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati» (Corte cost. n. 189/2010).

Così delineato quale «imperativo costituzionale» (Corte cost. n. 149/2018), il finalismo rieducativo appare, invero, destinato a operare in maniera generalizzata per tutti i tipi di sanzioni penali, compresa la libertà vigilata, che condividono l'obiettivo del recupero sociale del reo (Corte cost. n. 197/2021).

#### **2.4. La prospettiva della giurisprudenza delle Corti europee sulle garanzie relative alla “materia penale” e sulla proporzionalità di misure restrittive di diritti fondamentali.**

Per le ragioni precedentemente indicate, non v'è dubbio che la misura in discorso sia attratta nell'ambito della *matière pénale* (artt. 6 e 7 CEDU): essa consegue, infatti, alla commissione di un reato, accertato all'interno di un processo penale, e importa notevoli restrizioni a fondamentali diritti individuali, (libertà circolazione, di riunione, artt. 16 e 17 Cost.), che le conferiscono un sicuro carattere afflittivo, accentuato dall'obbligatorietà dell'applicazione e dalla fissità della durata (Corte EDU, sentt. *Scoppola c. Italia*, n. 10249/03; *Del Rio Prada c. Spagna*, n. 42750/09; *Welch c. Regno Unito*, n. 17440/90; *Gurguchiani c. Spagna*, 16012/06; *M. c. Germania*, n. 19359/04; *Sud Fondi c. Italia*, n. 75909/01; *G.I.E.M. c. Italia*, n. 1828/06).

Essa, pertanto, soggiace alle garanzie sovranazionali sancite anche in tema di finalità rieducativa, proporzionalità ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio, come affermato da alcuni importanti arresti, anche della Grande Camera, della Corte EDU (*Vinter c. Regno Unito*, n. 66069/09; *Murray c. Paesi Bassi*, n. 10511/10), che hanno sancito un diritto alla risocializzazione e all'individualizzazione del trattamento dei soggetti condannati nella fase esecutiva della pena – cui corrisponde un obbligo positivo dello Stato di prevedere misure e strumenti adeguati. Secondo la Corte EDU, in particolare, automatismi preclusivi, di carattere assoluto, previsti da norme nazionali, che ostino alla concessione di benefici penitenziari e di forme di liberazione anticipata, volti al reinserimento sociale, in mancanza di una valutazione individualizzata del comportamento del reo e della minaccia che egli può

rappresentare per la sicurezza collettiva, con particolare riguardo ai soggetti sottoposti all'ergastolo, possono porsi in contrasto con il divieto di essere sottoposti a trattamenti o pene inumani e degradanti, previsto dall'art. 3 CEDU (v. Corte EDU, *Viola c. Italia* n. 2, n. 77633/16).

La rispondenza al principio di proporzionalità e all'individualizzazione delle sanzioni penali è ulteriormente prevista dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. E se quella disposizione si applica agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione europea (v. l'art. 51 della Carta), tale condizione risulta soddisfatta nel caso di specie, visto il collegamento (Corte di Giustizia, C-617/10, *Fransson*) che emerge tra la disciplina in esame e la Decisione quadro 2008/947/GAI (attuata in Italia con il d.lgs. 15.2.2016, n. 38), che impone agli Stati membri il principio del mutuo riconoscimento anche dei provvedimenti di liberazione condizionale, oltre che delle sentenze di condanna comportanti la sospensione condizionale della pena o sanzioni sostitutive. Stante la stretta interdipendenza della libertà vigilata *de qua* rispetto alla liberazione condizionale, non si può dubitare che la relativa disciplina ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (cfr. Spiegazioni dell'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione: Corte di Giustizia, C-5/88, *Wachauf*; C-260/89, *ERT*; C-206/13, *Cruciano Siragusa*), soggiacendo ai diritti previsti dalla Carta (v. art. 696-ter c.p.p.).

Analoghe considerazioni possono essere sviluppate in relazione all'art. 2, Prot. n. 4, CEDU, che, come è noto, richiede che le misure restrittive della libertà di circolazione, diverse da quelle strettamente detentive (art. 5 CEDU), debbano essere previste dalla legge, ovvero debbano essere fondate su di una base legale accessibile e prevedibile da parte del soggetto (Corte EDU, *De Tommaso c. Italia*, n. 43395/09), debbano perseguire un obiettivo legittimo di interesse pubblico e debbano essere necessarie in una società democratica, ovvero ispirate al principio di proporzionalità. Se i primi due presupposti sembrano rispettati dalla libertà vigilata in esame, a essere revocata in dubbio è la proporzionalità dell'applicazione obbligatoria e della durata fissa.

Automatismi applicativi e fissità della durata non si conciliano, infatti, con l'esigenza che l'applicazione di tali misure sia effettuata dal giudice sulla base di una valutazione individuale in concreto e di un riesame periodico della permanenza delle ragioni giustificative della misura (*Riener c. Bulgaria*, n. 46343/06; *Gochev c. Bulgaria*, n. 34383/03; *Nalbantski c. Bulgaria*, n. 30943/04; *Pfeifer c. Bulgaria*, n. 24733/04).

## **2.5. Precedenti specifici della questione di costituzionalità: loro inapplicabilità al caso di specie**

La disciplina denunciata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze è stata in passato oggetto di una questione di costituzionalità simile, giudicata infondata dalla Corte. Secondo la sentenza n. 78/1997, l'art. 177, u.c., c.p., nella parte in cui preclude al giudice il riesame della pericolosità sociale del libero vigilato, condizionalmente liberato, e il conseguente potere di revocare anticipatamente la misura, prima che sia estinta la pena, non viola gli artt. 3, 24, 25 e nemmeno il finalismo rieducativo della sanzione penale di cui all'art. 27, c. 3, Cost.: ad avviso della Corte, il regime della libertà vigilata assistita, «è precisamente diretto, oltre che al controllo del comportamento del vigilato, anche al fine della graduale rieducazione e del cauto reinserimento sociale». Ciò era confermato dal disposto dell'art. 195 r.d. 18.6.1931, n. 787, che consentiva di ridurre al minimo necessario le prescrizioni imposte al libero vigilato dal giudice di sorveglianza proprio nel caso della liberazione condizionale, quando « il liberato tiene buona condotta ed è manifesto il progressivo suo riadattamento alla vita sociale »; e dall'art. 55 l. 26.7.1975, n. 354, il quale affida al servizio sociale interventi di sostegno e di assistenza del libero vigilato al fine del suo reinserimento sociale.

Il precedente non appare ostativo all'accoglimento della questione sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze. Infatti, se i citati richiami normativi permettono, in via generale, al giudice di adeguare le prescrizioni alle variabili esigenze di sostegno e controllo del libero vigilato, gli stessi non appaiono, tuttavia, in grado di soddisfare compiutamente, in tutti i casi, le esigenze di proporzionalità e di individualizzazione del trattamento penale.

## **2.6. Gli argomenti a sostegno dell'accoglimento della questione: le “rigidità” della misura e l'illegittimità dei meccanismi presuntivi *ex lege***

La previsione dell'automatica applicazione della libertà vigilanza a seguito della concessione della liberazione condizionale, anche nelle particolari situazioni in cui il detenuto abbia dato indiscutibili prove di sicuro ravvedimento, come nel caso da cui origina il giudizio *a quo*, svela un meccanismo applicativo rigido, frutto di un bilanciamento manifestamente irragionevole che assegna prevalenza assoluta a esigenze general-preventive rispetto a quelle special-preventive. Esso postula, infatti, l'esistenza di una *presunzione assoluta* di pericolosità

sociale o, per coloro che ritengono che *non* si tratti di una misura di sicurezza, di una ineludibile necessità di controllo sulla persona condizionalmente liberata.

Sia sul piano generale, sia, tanto più, nelle particolari situazioni sopra segnalate, una simile presunzione è manifestamente irragionevole. Una presunzione *iuris et de iure* a carico della persona liberata non trova infatti giustificazione in massime d'esperienza aventi valore predittivo; al contrario, può ben dirsi che nel caso della persona di cui sia stato accertato il sicuro ravvedimento la sussistenza della «pericolosità rappresenti l'eccezione» (v. Corte cost. n. 1/1971).

Da ciò discende che l'imposizione obbligatoria della libertà vigilata assistita comporta, almeno in alcuni casi, un trattamento sproporzionato in eccesso (v. Corte cost. n. 341/1994), tale da pregiudicare il recupero sociale del soggetto. Il particolare fondamento della liberazione condizionale conduce a postulare che in certe ipotesi la sua concessione possa prescindere dalla sorveglianza speciale.

Inoltre, la durata predeterminata, fissa e imm modificabile, della libertà vigilata per gli ergastolani si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e del finalismo rieducativo della pena, perché sottrae al giudice il potere di adeguare l'entità della misura alla consistenza dei bisogni socioriabilitativi del soggetto. La libertà vigilata prevista dall'art. 230, co. 1, n. 2, c.p., dovendosi applicare automaticamente e in misura fissa, non permette alcuna valutazione al giudice di sorveglianza in merito alla sussistenza di esigenze di sicurezza collettiva, tali da richiedere l'applicazione della stessa. Sotto tale aspetto, la misura si pone, dunque, in contrasto con l'art. 27, c. 3, Cost. e con l'art. 117, c. 1, Cost., in combinato disposto con l'art. 3 CEDU, quale parametro interposto, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in relazione al diritto alla risocializzazione e all'individualizzazione del trattamento del soggetto sottoposto all'ergastolo.

Per le ragioni segnalate, la misura si pone poi in contrasto con l'art. 11 Cost., in combinato disposto con l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e con l'art. 117, co. 1, Cost., in combinato disposto con l'art., 2, Prot. n. 4, CEDU, quale parametro interposto, sia quanto all'automatismo che ne caratterizza l'applicazione (cfr. *mutatis mutandis*, in materia di espulsione, Corte di Giustizia, C-30/77, *Bouchereau*; C-348/96, *Calfa*; C-482/01; *Orfanopoulos e Oliveri*, C-33/07, *Jipa*; C-145/09, *Panagiotis Tsakouridis*) sia quanto alla fissità della durata, non graduabile dal giudice sulla base dell'effettivo livello di minaccia



rappresentata dal liberato condizionalmente per la sicurezza pubblica e per l'ordine pubblico (*Riener, cit., Nalbantski, cit., Pfeifer, cit.*).

La determinazione della durata in misura fissa appare, altresì, in contrasto con l'art. 3 Cost, in quanto intrinsecamente irragionevole. L'art. 177, c. 2, c.p. muove dal presupposto che l'esigenza di controllo, accertata al momento della liberazione, risulti immutata per l'intero periodo di tempo in cui la misura sia eseguita, rivelando, nella disciplina della libertà vigilata *de qua*, una presunzione ulteriore, concernente, questa volta, il perdurare delle esigenze di controllo. Già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 139/1982, ebbe a riconoscere che una simile presunzione assoluta di permanente pericolosità, lungi dall'esprimere esigenze di tutela discrezionalmente apprezzate dal legislatore, finisca per «allontanare la disciplina normativa dalle sue basi razionali», se dietro la presunzione non vi siano «né dati d'esperienza suscettibili di generalizzazione, né esigenze di semplificazione probatoria». Una simile «regola presuntiva [...] che imponga di ricostruire il presente dal passato, si rivela pertanto un'inversione totale della logica del giudizio scientifico, su cui poggia qualsiasi ragionevole disciplina» di istituti che richiedano una valutazione della personalità del soggetto.

La conseguenza pratica della norma è che, collegandosi la durata della libertà vigilata alla prognosi effettuata al momento dell'irrogazione e precludendosene il riesame, la misura dovrà continuare a essere applicata anche a quei soggetti che, durante il tempo della liberazione condizionale, abbiano dato prova di una positiva evoluzione per cui ritenere che le esigenze del controllo sociale siano venute meno o si siano notevolmente attenuate.

Questi profili di rigidità della disciplina della libertà vigilata, irrogata in costanza della liberazione condizionale, rendono la misura improntata a logiche di polizia, in contrasto con i criteri di rieducazione, di individualizzazione e di proporzionalità, così come interpretati dalle più recenti pronunce della Corte costituzionale e delle Corti sovranazionali.

## **2.7. Prospettive di riforma**

Da ultimo merita accennarsi al fatto che, in prospettiva futura, il problema della compatibilità costituzionale della disciplina della libertà vigilata *ex art. 230 co. 1, n. 2 c.p.* non sembra essere adeguatamente affrontato dal legislatore.

Il d.d.l. n. 2574/2022, attualmente al vaglio della Commissione Giustizia del Senato e sollecitato dalle ordd. Corte cost. nn. 97/2021 e 122/2022, ripropone l'applicazione *tout court*

della libertà vigilata, di cui all'art. 230, c. 1, n. 2, c.p., senza apportarvi alcuna modifica e, anzi, aggiungendo una prescrizione obbligatoria tipizzata, quale il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per determinati reati.

Di segno diverso è la proposta di riforma dell'ordinamento penitenziario elaborata dalla Commissione Giostra, istituita con d.m. 19.7.2017, che, nell'ottica di una più ampia trasformazione dell'istituto della liberazione condizionale di cui agli artt. 176 e 177 c.p., prevede l'espunzione della libertà vigilata, di cui all'art. 230, c. 1, n. 2, c.p., sostituendola con la facoltà per il giudice di subordinare la concessione del beneficio all'applicazione di una o più prescrizioni. Tale facoltà dovrebbe essere esercitata discrezionalmente dal giudice tenendo conto «delle possibilità di coinvolgimento socio-familiare e dell'esigenza di individualizzazione del trattamento» (Progetto Commissione Giostra - art. 54-*bis* ord. pen.).

\* \* \* \*

Per queste ragioni, l'AIPDP confida in un intervento di codesta Ecc.ma Corte perché dichiari illegittimi gli artt. 177, c. 2 e 230 c. 1, n. 2 c.p. per violazione degli invocati principi sanciti dagli artt. 3 e 27, c. 3, Cost., nonché dagli artt. 11 Cost., in combinato disposto con l'art. 49 Carta di Nizza, e 117, c. 1, Cost. in combinato disposto con gli artt. 3, 5, 2, Prot. n. 4, CEDU, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di applicazione della libertà vigilata al previo accertamento da parte del tribunale di sorveglianza delle esigenze di controllo della pericolosità sociale del detenuto, nonché nella parte in cui, ferma la durata massima prevista dall'art. 177, comma 2 c.p., non consentono di disporre la cessazione anticipata della libertà vigilata al venire meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'applicazione.

Entro questi limiti, la pronuncia d'illegittimità deve investire anche la disciplina della libertà vigilata conseguente al provvedimento di liberazione condizionale del condannato a pena temporanea, in quanto l'automatismo applicativo e la fissità della durata si espongono agli stessi rilievi in precedenza sviluppati.

Con osservanza

Roma, lì 28.7.2022

Prof. Marco Pelissero (*firma digitale*)